

**VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE**

**n. 3 del 31 MARZO 2022**

**Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO VARIANTE PARZIALE N. 6 AL P.R.G.C VIGENTE AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 5 DELLA L.R. 56/1977 E CONTESTUALE VARIANTE AL P.I.P. RESIGA APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 4 DEL 14/01/2020**

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** addì **TRENTUNO** del mese di **MARZO** alle ore **DICIOTTO E MINUTI QUARANTA**, nella sala delle adunanze.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, si e' riunito il Consiglio Comunale in seduta **pubblica**, di **prima** convocazione, con la presenza, ad inizio seduta, dei signori:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Pres.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Pres.</i>
BOSSI Sergio	SINDACO	SI	NONNIS Roberto	CONSIGLIERE	SI
CERUTTI Massimo	CONSIGLIERE	SI	LATERZA Luigi	CONSIGLIERE	SI
ZANETTA Massimo	CONSIGLIERE	NO	ZANETTA Valentina	CONSIGLIERE	NO
PAGANI Michele	CONSIGLIERE	SI	MARONE Giulia	CONSIGLIERE	NO
PASTORE Maria Piera	CONSIGLIERE	SI	PASTORE Pier Luigi	CONSIGLIERE	SI
MOIA Vittorino Gino	CONSIGLIERE	SI	FAGGIANO Roberto Cataldo	CONSIGLIERE	SI
VICARIO Diego	CONSIGLIERE	NO	CALDERONI Simone	CONSIGLIERE	SI
MORA Andrea	CONSIGLIERE	SI	FORNARA Andrea	CONSIGLIERE	SI
MANCA Mariano	CONSIGLIERE	SI			
<i>Totale Presenti: 13</i>			<i>Totali Assenti: 4</i>		

Sono altresì presenti gli Assessori Zanetta Ignazio Stefano, Cerutti Franco, Valsesia Francesco Carlo, Beccaria Annalisa.

Assiste il Segretario Generale Michele Crescentini

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor Roberto Nonnis nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale ha assunto la presidenza e dichiarata aperta la seduta per la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno tra i quali risulta la deliberazione in oggetto e di cui trattasi nel presente verbale, con rinvio, per quanto concerne la discussione, al relativo verbale di seduta.

**Si dà atto che, rispetto ai presenti all'appello di inizio seduta, all'atto della trattazione del presente punto all'ordine del giorno risulta essere assente in più dall'aula il Consigliere Calderoni Simone. Pertanto 12 sono i presenti.**

L'Assessore Beccaria Annalisa procede all'illustrazione della proposta di deliberazione in oggetto.

**Premesso che:**

- con D.G.R. 21 dicembre 2015 n. 70-2680, è stato approvato dalla Regione Piemonte il nuovo P.R.G.C. nell'ambito del quale è stata prevista a sud del territorio comunale un'area produttiva da attuarsi mediante piano per gli insediamenti produttivi denominato - P.I.P. località Resiga;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 96 del 03 settembre 2019 è stato adottato il piano per gli insediamenti produttivi (P.I.P.) sito in località Resiga;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 14 gennaio 2020 si è provveduto ad approvare il Piano per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.) sito in località Resiga nelle aree così come identificate negli elaborati progettuali redatti dal raggruppamento temporaneo di professionisti affidatario del servizio come da determinazione dirigenziale n. 188/SU del 19 dicembre 2016;
- ai sensi dell'art. 40 comma 3) della L.R. 56/1977, si è provveduto a pubblicare la deliberazione della Giunta Comunale di cui sopra sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte BUR n. 6 del 06/02/2020 affinché il piano stesso assumesse la piena efficacia.
- è intenzione dell'Amministrazione rendere maggiormente attrattivo il piano per gli insediamenti produttivi (P.I.P.) sito in località Resiga introducendo la possibilità di eseguire all'interno del comparto la realizzazione di magazzini automatici con sviluppo anche in verticale ma di altezza superiore a quella prevista al comma 4 dell'art. 26 delle N.T.A. del P.R.G.C. vigente e delle specifiche norme tecniche di attuazione del piano insediamenti produttivi denominato "A.P.E.A. Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata P.I.P. "Località Resiga"" che, all'art. 6, prevedono un'altezza massima pari a m 10,00, corrispondente a quella prevista dalla norma di PRGC;

**Premesso altresì che:**

- Con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 29 novembre 2021 è stato adottato il progetto preliminare di variante parziale n. 6 al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 comma 5 della L.R. 56/1977 con contestuale variante al P.I.P. Resiga approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 14/01/2020.

**Dato atto** che la deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 29 novembre 2021 unitamente agli elaborati tecnici adottati è stata pubblicata sul sito informatico del Comune di Borgomanero, all'albo pretorio on-line e depositata presso la segreteria del Comune per 60 giorni consecutivi dal 30 dicembre 2021 al 27 febbraio 2022 affinché chiunque potesse prenderne visione e formulare, dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, ovvero dal 14 gennaio 2022 al 29 gennaio 2022, osservazioni e proposte nel pubblico interesse ai sensi dell'art. 17 comma 7° della L.R. 56/1977, nonché presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse nei 60 (sessanta) giorni di pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 e D.G.R. 29/02/2016 n. 25-2977.

**Considerato** che per i contenuti della variante parziale di che trattasi, non ricorrendo i presupposti di esclusione di cui al comma 9 dell'art. 17 della L.R. 56/1977, si è proceduto con l'iter "j1 – Procedimento integrato per l'approvazione delle varianti parziali al PRGC: fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione in maniera contestuale" (D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25-2977).

**Evidenziato** che ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 comma 7° della L.R. 56/1977, del D.Lgs n. 152/2006 e della D.G.R. 29/02/2016 n. 25-2977, con nota prot. n. 2021/0052039 del 30 dicembre 2021, la predetta deliberazione è stata trasmessa alla Provincia di Novara – settore affari istituzionali pianificazione territoriale, tutela ufficio pianificazione, risorse idriche e VAS ed all'Arpa Piemonte dipartimento provinciale di Novara, per il pronunciamento di competenza.

**Considerato che:**

- 1) entro ed anche oltre i termini suddetti non sono state presentate osservazioni e proposte;
- 2) con nota acquisita al protocollo comunale in data 27 gennaio 2022 n. 0003853/2022, l'Arpa – Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – ha trasmesso il proprio contributo, ed al punto “4. Conclusioni” del documento “Osservazioni al Rapporto Preliminare” si è espressa nei seguenti termini: «*Valutata la documentazione tecnica predisposta dal Proponente sono state evidenziate le lacune dell'analisi ambientale sviluppata nel Rapporto Preliminare, in particolare è stata rilevata la mancanza di verifiche pertinenti all'area interessata dalla Variante parziale n.6 al fine di individuare azioni correttive così come previsto dalle procedure di VAS.....*»;
- 3) con nota prot. n. 0003778/2022 del 14 febbraio 2022, acquisita al protocollo comunale in pari data al n. 0006680/2022, la Provincia di Novara ha trasmesso il decreto del Presidente n. 18 del 9 febbraio 2022, con il quale, nel ritenere soddisfatte le condizioni di cui all'art. 17, comma 5 delle L.R. 56/1977, in merito alla classificazione della variante come parziale chiede che:
  - nella delibera di approvazione venga prodotto il prospetto previsto per legge (art. 17, c. 6 della LR 56/77 e smi) dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRGC nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) ed f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga oppure che venga dato atto delle motivazioni della mancanza di tale prospetto;
  - la delibera di approvazione dia atto, ai sensi del comma 1bis dell'art. 17 della LR 56/77 e smi, che la variante è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attua le previsioni;
  - la delibera di approvazione dia atto che le modifiche proposte sono coerenti con i disposti del Piano Paesaggistico Regionale approvato con DCR n. 233-35836 del 03/10/2017, secondo le modalità previste dal Regolamento Regionale per l'attuazione del PPR, approvato con DPGR 22 marzo 2019, n. 4/R;
  - la delibera di approvazione dia atto che, ai sensi dell'art. 17 c. 5. lettera a), le aree oggetto di variante non siano state oggetto di modifiche ex officio regionali intervenute all'atto dell'approvazione di precedenti PRG o loro varianti urbanistiche, in contrasto con le proposte di modifica;

**Richiamata** la deliberazione della giunta comunale n. 34 del 16 marzo 2022 con la quale questa Amministrazione ha preso atto del verbale dell'organo tecnico comunale del 08 marzo 2022, escludendo dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica - V.A.S. - la Variante Parziale n. 6 al P.R.G.C. vigente con contestuale variante al P.I.P. Resiga.

**Considerato altresì che** le modifiche di che trattasi si qualificano come variante parziale ai sensi del comma 5 art. 17 della L.R. n. 56/77 in quanto:

- a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
- b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;

- c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
- d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
- e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del P.R.G.C. vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti; non incrementano la predetta capacità insediativa residenziale in misura superiore al 4 per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del P.R.G.C. vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio;
- f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti;
- g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal P.R.G.C. vigente;
- h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

**Dato atto** che la variante parziale di che trattasi:

- non esplicita i prospetti numerici previsti dall'art. 17 della L.R. 56/77 in quanto non prevede modifiche quantitative, rispetto al vigente P.R.G.C. e propria Variante parziale n. 4 (abitanti virtuali n. 31143);
- ai sensi del comma 1bis dell'art. 17 della LR 56/77 e s. m. e i., è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali nonché ai piani settoriali e ne attua le previsioni;
- ai sensi dell'art. 17 c. 5. lettera a), interessa aree che non sono state oggetto di modifiche ex officio da parte della Regione Piemonte all'atto dell'approvazione del PRGC vigente;
- le modifiche proposte sono coerenti con i disposti del Piano Paesaggistico Regionale approvato con DCR n. 233-35836 del 03/10/2017, secondo le modalità previste dal Regolamento Regionale per l'attuazione del PPR, approvato con DPGR 22 marzo 2019, n. 4/R.

**Ricordato**

- ai sensi dell'art. 17, c. 5, lett. g) della LR 56/77 e s. m. e i, che è in capo all'Amministrazione comunale la verifica della compatibilità dell'intervento con la normativa geologica afferente;
- in merito alla compatibilità della variante con il PTP e con i progetti sovracomunali approvati, di ritenere le modifiche proposte compatibili con la previsione del Piano Territoriale Provinciale approvato con DCR n. 383-28587 del 5/10/2004, pubblicata sul BURP n. 43 del 28/10/2004 e con i progetti sovra comunali approvati di conoscenza di questa Amministrazione.

**Considerato** che la presente variante parziale n. 6 al vigente P.R.G.C. ai sensi del comma 5 dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come esplicitato nella "relazione" redatta dal professionista incaricato

della variante urbanistica risulta compatibile con il Piano di classificazione Acustica del territorio Comunale ai sensi della Legge n. 447/95, D.P.C.M. del 14 novembre 1997, L.R. n. 52/2000, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 05.02.2018.

**Verificato** che le modificazioni conseguenti alle decisioni assunte nell'ambito della presente variante parziale n. 6 non contrastano con le determinazioni espresse in conseguenza delle indagini e delle analisi geologico-tecniche eseguite ai sensi della C.P.G.R. 08.05.1997 n. 7/LAP a corredo del P.R.G.C. vigente.

**Visti** gli elaborati che compongono la variante parziale n. 6 - progetto definitivo - redatti dall'Arch. Mauro Vergerio acquisiti al protocollo comunale in data 18/03/2022 n. 0012469/2022 costituiti da:

- Relazione illustrativa;
- Norme di Attuazione.

**Vista** la L.R. 56/1977

**Vista** la L.R. n. 40 del 14 dicembre 1998.

**Vista** la DGR 29/02/2016 n. 25-2977.

Sentita la Commissione Consiliare n. 3 nella seduta del 14 marzo 2022.

Il Presidente invita alla discussione e, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la presente proposta di deliberazione.

Quindi

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Vista** la proposta di deliberazione in oggetto.

**Sentita** la relazione dell'Assessore Beccaria Annalisa, che costituisce preambolo della proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio Comunale per l'approvazione.

**Visto** il parere favorevole sulla proposta di deliberazione espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

**Si dà atto che, rispetto ai presenti all'appello di inizio seduta, all'atto delle seguenti votazioni del presente punto all'ordine del giorno risulta essere assente in più dall'aula il Consigliere Calderoni Simone. Pertanto 12 sono i presenti.**

Con votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente:

PRESENTI	N. 12
ASTENUTI	N. 0
VOTANTI	N. 12
VOTI CONTRARI	N. 0
VOTI FAVOREVOLI	N. 12

## **DELIBERA**

Per le motivazioni indicate nella sopra riportata relazione dell'Assessore che costituisce altresì preambolo della presente deliberazione e che qui si intende riportata e trascritta per formarne parte integrante e sostanziale:

- 1) di approvare, per le motivazioni sopra espresse, il progetto definitivo di variante parziale n. 6 al P.R.G.C. vigente ai sensi del comma 5 dell'art. 17 della L.R. 56/1977 con contestuale variante al P.I.P. Resiga approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 14/01/2020 costituita dai seguenti elaborati redatti dall'Arch. Mauro Vergerio:
  - Relazione illustrativa;
  - Norme di Attuazione;
- 2) di recepire le indicazioni formulate dalla Provincia di Novara espresse con decreto del Presidente n. 18 del 09 febbraio 2022 pervenuto in data 14 febbraio 2022 al protocollo n. 0006680/2022;
- 3) di dare atto che la variante assume le caratteristiche di variante parziale ai sensi dell'art. 17 comma 5 della L.R. 56/77 in quanto:
  - a) non modifica l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
  - b) non modifica in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non genera statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
  - c) non riduce la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
  - d) non aumenta la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
  - e) non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti; non incrementa la predetta capacità insediativa residenziale in misura superiore al 4 per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio;
  - f) non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti;
  - g) non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modifica la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
  - h) non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.
- 4) di dare atto che la variante parziale di che trattasi:
  - non esplicita i prospetti numerici previsti dall'art. 17 della L.R. 56/77 in quanto non prevede modifiche quantitative, rispetto al vigente P.R.G.C. e propria Variante parziale n. 4 (abitanti virtuali n. 31143);
  - ai sensi del comma 1bis dell'art. 17 della LR 56/77 e s. m. e i., è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali nonché ai piani settoriali e ne attua le previsioni;
  - ai sensi dell'art. 17 c. 5. lettera a), interessa aree che non sono state oggetto di modifiche ex officio da parte della Regione Piemonte all'atto dell'approvazione del PRGC vigente;
  - le modifiche proposte sono coerenti con i disposti del Piano Paesaggistico Regionale approvato con DCR n. 233-35836 del 03/10/2017, secondo le modalità previste dal

Regolamento Regionale per l'attuazione del PPR, approvato con DPGR 22 marzo 2019, n. 4/R.

- che la presente variante parziale n. 6 al vigente P.R.G.C. ai sensi del comma 5 dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come esplicitato nella "relazione" redatta dal professionista incaricato della variante urbanistica risulta compatibile con il Piano di classificazione Acustica del territorio Comunale ai sensi della Legge n. 447/95, D.P.C.M. del 14 novembre 1997, L.R. n. 52/2000, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 05.02.2018.
- che le modificazioni conseguenti alle decisioni assunte nell'ambito della presente variante parziale n. 6 non contrastano con le determinazioni espresse in conseguenza delle indagini e delle analisi geologico-tecniche eseguite ai sensi della C.P.G.R. 08.05.1997 n. 7/LAP a corredo del P.R.G.C. vigente.

5) di rammentare:

- ai sensi dell'art. 17, c. 5, lett. g) della LR 56/77 e s. m. e i, che è in capo all'Amministrazione comunale la verifica della compatibilità dell'intervento con la normativa geologica afferente;
- in merito alla compatibilità della variante con il PTP e con i progetti sovracomunali approvati, di ritenere le modifiche proposte compatibili con la previsione del Piano Territoriale Provinciale approvato con DCR n. 383-28587 del 5/10/2004, pubblicata sul BURP n. 43 del 28/10/2004 e con i progetti sovra comunali approvati di conoscenza di questa Amministrazione.

6) di dare atto altresì che la variante parziale in oggetto diventa efficace a seguito della pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. 56/1977;

7) di stabilire che, ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. 56/1977, la presente deliberazione unitamente agli elaborati tecnici sarà trasmessa alla provincia di Novara, alla Regione Piemonte ed al Ministero.

**SUCCESSIVAMENTE**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con separata votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente:

PRESENTI	N. 12
ASTENUTI	N. 0
VOTANTI	N. 12
VOTI CONTRARI	N. 0
VOTI FAVOREVOLI	N. 12

stante l'urgenza, determinata dalla necessità di rendere maggiormente attrattivo il piano per gli insediamenti produttivi (P.I.P.) sito in località Resiga introducendo la possibilità di eseguire all'interno del comparto la realizzazione di magazzini automatici con sviluppo anche in verticale, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

*(Degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale è stata effettuata fonoriproduzione su supporto magnetico, così come sono stati registrati su nastro tutti gli interventi dell'intera seduta consiliare. La trascrizione integrale della fonoriproduzione costituisce il separato verbale di seduta che sottoscritto dal Presidente del Consiglio Comunale e dal Segretario Generale verrà pubblicato*

*all'Albo Pretorio on line e conservato agli atti a documentazione della seduta e a disposizione dei consiglieri e degli aventi titolo).*

Si fa espressamente presente:

- che il Responsabile del procedimento è il geom. Giuseppe Chiarello, istruttore geometra - divisione tecnica - servizio urbanistico;
- che il procedimento ha avuto inizio in data 29/11/2021;
- che il termine previsto del procedimento è il 31/12/2022 (salvo cause di forza maggiore);
- che la l'Arch. Paolo Volpe, Dirigente della Area Tecnica - Settore Urbanistico -, dovrà avere la responsabilità del controllo dei risultati e del coordinamento del lavoro.

\* \* \* \* \*

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

*F.to Roberto Nonnis*

**IL SEGRETARIO GENERALE**

*F.to Michele Crescentini*

*Copia predisposta ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 82/2005 - Il documento originale firmato digitalmente è conservato presso l'amministrazione in conformità all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005.*

---



# Città di Borgomanero

## ATTESTAZIONE ESEGUIBILITÀ

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 3 DEL 31/03/2022

\*\*\*\*\*

Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Borgomanero, li 04/04/2022

**IL SEGRETARIO GENERALE**

***Michele Crescentini***

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).*

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 3 DEL 31/03/2022**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

(Art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

L'addetto alla pubblicazione attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata dal 05/04/2022 all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

Borgomanero, li 05/04/2022

**IL MESSO COMUNALE**

***Di Palma Riccardo***

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).*

---